

LA GUIDA AL DECRETO LEGGE SUL PRECARIATO

di Lalla da Orizzonte Scuola del 5 aprile 2004

Il DL approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 aprile 2004 ridetermina la III fascia delle graduatorie permanenti. Guida di Lalla

Il provvedimento interessa sia coloro che si inseriranno quest'anno per la prima volta in graduatoria, sia coloro che vi sono già iscritti, anche da lungo tempo.

Il 2004 sarà l'ultimo anno in cui la riapertura delle graduatorie sarà regolata dalla Legge 333/2001, che prevedeva un aggiornamento entro il 31 maggio di ciascun anno.

Dal 2004/2005 la III fascia delle Graduatorie Permanente verrà aggiornata ogni due anni; questo significa che coloro che si abiliteranno dopo i termini di scadenza della presentazione delle domande quest'anno, dovranno attendere due ulteriori anni per accedere alla Graduatoria Permanente.

Potranno, come contentino, iscriversi nella II fascia delle Graduatorie di Istituto, il cui aggiornamento è triennale, e la riapertura è prevista per Giugno 2004, per il triennio 2004/2007.

Non si conoscono ancora le date di scadenza per la presentazione delle domande, infatti l'iter del DL prevede: sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, presumibilmente nel corso di questa settimana, infatti se il Decreto non venisse convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. , decadrebbe.

E non sembra essere questa l'intenzione dei nostri politici, che hanno motivato la scelta del DL come necessaria per poter procedere alle nomine in ruolo dei docenti, che per avere validità giuridica ed economica dal 1 settembre 2004, dovranno essere fatte entro il 31 luglio 2004. Almeno così afferma la legge 124/99

Dopo la pubblicazione in G.U. il ministro Moratti dovrà emanare il Decreto Dirigenziale o l'ordinanza ministeriale che fisserà la riapertura e aggiornamento delle Graduatorie Permanenti, a partire dal quale ci saranno 30 giorni di tempo per produrre le domande. Il tutto comunque entro la data del 31 maggio

Già lo scorso anno, il ministro saltò, per il Decreto Dirigenziale, la pubblicazione in G.U., ponendo come data valida da cui far partire il conteggio dei 30 giorni, la pubblicazione sul sito internet del ministero.

Il Decreto ha confermato quanto già deciso dalla Commissione Cultura del Senato per l'istituzione di corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione curricolare, di durata annuale (senza nessun riferimento al monte ore), da attivare nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

I corsi sono destinati a

- agli insegnanti di scuola secondaria in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche
- agli insegnanti di scuola materna ed elementare (ma non è in atto una riforma in cui si ha scuola dell'infanzia e primaria?)
- agli insegnanti in possesso di diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del decreto 39/98, e successive modificazioni, e alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale

Per tutti il requisito di accesso è:

- la specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970
- servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto

Inoltre potranno conseguire l'abilitazione presso le scuole di didattica della musica presso i conservatori

- gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto

E ancora, per conseguire l'abilitazione, avranno accesso all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Da non sottovalutare il fatto che i corsi saranno attivati soltanto in presenza di un numero di iscritti minimo, del quale comunque non dubitiamo, in modo da poter programmare la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti. Un vero lusso, insomma.

Un colpo di spugna ha cancellato una delle più importanti novità del testo licenziato dalla Commissione Cultura del Senato, che aveva fissato al 20% annuo il tetto massimo da destinare alla mobilità, cioè passaggi di ruolo e di cattedra.

Nel testo definitivo il passaggio è talmente vago, da non assicurare nulla, nonostante le parole

"Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria è rideterminato in modo da assicurare la massima disponibilità di posti per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato degli iscritti nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, che non siano già titolari di un contratto a tempo indeterminato"

Notevoli le novità presenti nell'annessa Tabella di valutazione dei titoli:

- 1) rideterminazione dei punteggi di accesso alla graduatoria la scala 12-36 si riduce di un terzo, 4-12
- 2) alle abilitazioni conseguite con concorso ordinario o concorso riservato vengono attribuiti 6 punti
- 3) l'abilitazione Ssis, è valutata 30 punti, di cui 24 per il servizio di due anni, più 6 punti

Non sarà possibile svolgere servizio di insegnamento, in alcuna classe di concorso, durante il biennio di frequenza del corso Ssis.

In caso di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6.

- 4) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica, in aggiunta al punteggio di cui al punto A. 1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico, per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione, a scelta dell'interessato. Per l'altra abilitazione sono attribuiti punti 6.

- 5) Il servizio di sostegno sarà valutato in una delle classi dell'area, solo se prestato con il pre-stato titolo di specializzazione
- 6) il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato;

Anche questo punto non mancherà di trascinare dietro polemiche, infatti fino allo scorso anno era possibile maturare 12 punti di servizio per tutte le classi di concorso per cui si era abilitati, anche se il servizio fosse stato svolto contemporaneamente. Questo effettivamente era in contrasto con il Regolamento delle Supplenze, che non permette di insegnare contemporaneamente per ordini o gradi di scuola diversi.

In questo caso quindi, un ripristino della legalità.

- 7) il servizio prestato dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie è valutato per intero
- 8) il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna in quelle nelle isole minori è valutato in misura doppia. Si attende che il ministero emani l'elenco aggiornato di quali scuole possano essere considerate di montagna, per poter fare i propri conti. L'ultima rilevazione è del febbraio 2003.

Ed infine, dulcis in fundo...

- 9) per il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno sedici giorni, punti 0,50, fin o ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico.

Il servizio è valutato per una sola graduatoria permanente a scelta dell'interessato, purché prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla procedura abilitante o di idoneità relativa alla medesima graduatoria. Il servizio militare è interamente computato con iscrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici.

Il servizio militare viene dunque valutato solo se svolto dopo la laurea, in caso di servizio svolto per qualche mese prima della laurea e il resto dopo, verrà conteggiata solo la parte svolta da laureati.

Per ogni anno scolastico sarà possibile far valutare 6 punti al massimo.

Altre novità sono contenute nella valutazione degli Altri titoli:

- Riduzione ad 1 punto per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo di accesso.
Poco male, si penserà, purché riguardi tutti gli iscritti in graduatoria.
- nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione;
questa è una novità importante, perchè si ricordi a tal proposito la Faq n. 6 del ministero dell'istruzione: .

Quali punteggi debbono attribuirsi alle abilitazioni conseguite a seguito di partecipazione al concorso a cattedre per ambiti disciplinari?

Il superamento delle procedure concorsuali, per esami e titoli, per l'intero ambito disciplinare dà luogo all'attribuzione dei sotto indicati punteggi:

- AA.DD. da 1 a 6 per ciascuna graduatoria solo punteggio per abilitazione specifica
- A.D. 7 per graduatoria classe 36/A punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 per abilitazione cl. 37/A

- per graduatoria classe 37/A punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 per abilitazione cl. 36/A
- A.D. 8 per graduatoria classe 38/A punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 per abilitazione cl. 47/A
- per graduatoria classe 47/A punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 per abilitazione cl. 38/A
- per graduatoria classe 49/A punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3
- A.D. 9 per graduatoria classe 52/A punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 +3 per abilitazioni cl. 51/A e 43/A - 50/A
- per graduatoria classe 51/A punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 +3 per abilitazioni cl. 52/A e 43/A - 50/A
- per graduatoria classe 50/A punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 +3 per abilitazioni cl. 52/A e 51/A
- per graduatoria classe 43/A punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 +3 per abilitazioni cl. 52/A e 51/A

Quindi, per le abilitazioni dell'ambito disciplinare 4, A043 e A050, non veniva attribuito alcun punteggio aggiuntivo come altra abilitazione, ora invece, a scelta, in una delle due spetta 1 punto.

Per il dottorato di ricerca sono attribuiti punti 12 al conseguimento del titolo.

Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3.

Importante novità, che permetterà di riesumare, in qualche caso, attestati che finora giacevano nel cassetto, perché conseguiti in tempi non sospetti.